

**Comunicazione ai delegati per richiesta di ricognizione e segnalazione delle procedure esecutive rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 54 *ter* del d.l. 18/2020, convertito con modifiche in l. 27 del 24.4.2020.**



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
Sezione civile**

**I Giudici dell'Esecuzione**

Visto l'art. 54 - *ter* del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione (del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020), rubricato "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa" e così formulato: "*Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*";

ritenuto che, ai fini dell'applicazione della disposizione citata, deve considerarsi '*prima casa*' ovvero '*abitazione principale*' del debitore la dimora abituale dello stesso, secondo la definizione di "*residenza*" di cui all'art. 43, comma secondo, c.c.;

ritenuto pertanto, che debbano essere sospese con provvedimento dichiarativo del G.e., fino alla data del 30.10.2020, tutte le procedure in cui l'immobile staggito abbia come destinazione stabile, effettiva e durevole quella di abitazione del debitore;

ritenuto necessario che i professionisti delegati, previa acquisizione di certificazione anagrafica di residenza, segnalino al G.e., con nota telematica da acquisirsi al fascicolo della procedura, tutti i casi in cui l'immobile staggito rappresenti la dimora abituale del debitore, al fine di consentire al G.e. di procedere con l'emanazione del decreto di sospensione;

ritenuto che tale ricognizione debba essere ultimato entro il 31.5.2020, anche in considerazione della prossima ripresa delle attività di vendita delegata;

**DISPONGONO**

Che i professionisti delegati e custodi provvedano, entro il 31.5.2020, a comunicare al G.e. tutti i casi in cui l'immobile staggito rappresenti la dimora abituale del debitore, al fine di consentire al G.e. di procedere con l'emanazione del decreto di sospensione.

Mandano alla Cancelleria di trasmettere la presente comunicazione a tutti i professionisti delegati e custodi e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese.

Termini Imerese, 4.5.2020.

I Giudici dell'Esecuzione

Laura Di Bernardi

Antonia Libera Oliva